

COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERA N. 20 DEL 02/03/2011

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Floridia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo sport, ovvero nelle forme previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 3 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e devono funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:
 - a) giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00, con possibilità di pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
 - b) il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica o amatoriale.
2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di afflusso di utenza, di manifestazioni sportive e/o extrasportive, di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:
 - a) dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;
 - b) nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S. Stefano.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni

private e singoli cittadini; a questi ultimi saranno riservate una o più fasce orarie.

4. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, su richiesta motivata, possono essere modificati con determinazione del responsabile del servizio.

Art. 5 -Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento saranno stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il Consiglio comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato, e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 50%. La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva, fermo restando la riduzione di cui al comma 3.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.
6. Nel caso di richiesta dell'uso degli impianti da parte degli Istituti scolastici, e per le Associazioni, aventi scopo non di lucro, in occasione di manifestazioni o attività che abbiano precisi scopi solidaristici o di utilità sociale, l'Amministrazione avrà la facoltà di concedere l'uso degli stessi anche gratuitamente.

Art. 6 - Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune entro il 10 settembre di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività-sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto

richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete alla commissione di cui all'art. 10, che provvede entro il 20 settembre. Se entro tale data, detta commissione non ha provveduto a quanto di sua competenza, provvede l'Assessorato allo sport, sentiti, se del caso, il Presidente del comitato provinciale del CONI e/o i Presidenti delle federazioni sportive e/o i Presidenti gli Enti di promozione sportiva.

Art. 7 - Concessione d'uso degli impianti

1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso rilasciata dal Funzionario responsabile del settore, ed in sua assenza dal sostituto, dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso dall'Assessore allo Sport. Per le attività di cui all'art.5, commi 5 e 6, il parere per il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta comunale.
2. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, nè abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, ne altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli dei Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Art. 9 - Obbligo di trasparenza

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all' ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm. 70 di altezza e cm. 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva; il nome degli istruttori; il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile; il tipo di attività o manifestazione; il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 14.

Art. 10 - Commissione per la ripartizione delle fasce orarie di utenza e degli spazi per la pubblicità commerciale

Per il miglior funzionamento degli impianti sportivi, la Consulta dello sport competente:

- a. individuare le fasce orarie di utilizzo degli impianti per ciascuna disciplina sportiva;
- b. ripartire gli spazi pubblicitari fra le varie Società e Associazioni sportive, utenti vari, che accedono agli impianti;
- c. esprimere pareri e indicazioni al fine di migliorare il funzionamento degli impianti sportivi;
- d. il controllo di ordine tecnico sportivo sulla gestione dei vari impianti;

Art. 11 - Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, è regolamentata secondo le norme dell'apposito vigente regolamento comunale.

Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 13 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 14 - Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.
2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 15 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 16 - Altre forme di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista dall'art. 2, può essere realizzata a mezzo di apposita "Istituzione" , ovvero affidata a terzi.
2. La gestione a mezzo di Istituzione dovrà comprendere l'intero complesso degli impianti sportivi e sarà regolata secondo l'ordinamento dell'Istituzione medesima.
3. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
4. In caso di gestione affidata a terzi, l'utilizzo degli impianti sarà concesso direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. Tutti gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno conferiti e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione. Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire, espressamente, la piena e insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.

Art. 17 -Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art. 19 - Pubblicità dei regolamento

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.